

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

III^ RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Per il professor **De Francesco Elio**, nato a Mesagne (BR) il 16/01/1959 e residente in Mesagne alla via Latina n. 15, C.F. DFRLEI59A16F152Y, rappresentato e difeso dall' Avvocato Gianluigi Giannuzzi Cardone C.F. GNNGLG75L07A662D, pec g.giannuzzicardone@pec.libero.it e dall' Avvocato Salvatore Basso, c.f. BSSSVT71S06A662S, PEC avvocato.basso@legalmail.it, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo e, ove occorra, del presente atto, numero di fax 0805545237 per comunicazioni, e domiciliato in Roma alla via Laura Mantegazza 24 presso il signor Marco Gardin,

Contro

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del Dirigente p.t. e nei confronti della prof.ssa Pasqualina Pierro

NEL GIUDIZIO R.G. 6366/2019

già proposto per l'annullamento del Decreto Dipartimentale prot. n. 395 del 27.03.2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, recante pubblicazione e approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23

novembre 2017, nella parte lesiva della posizione del ricorrente e dell'allegato elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, allegato al D.D.G. n. 395 del 27.03.2019 e che costituisce parte integrante del menzionato provvedimento, nella parte in cui non contempla il nome del ricorrente, nonché, con successivi due ricorsi per Motivi Aggiunti, del Decreto 1229/2019 del 07.08.2019, con il quale è stata approvata la Graduatoria finale del concorso di cui al già citato D.D.G. 1259 del 23.11.2017 - Corso Concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici nonché dei successivi decreti Dipartimentali n. AOODPIT 977/2020 del 4 agosto 2020, n. AOODPIT 978/2020 del 4 agosto 2020, n° AOODPIT 986/2020 del 06.08.2020 e AOODPIT 998/2020 del 14.08.2020 di rettifica del Decreto n° 1205 del 01.08.2019 e relativo elenco degli ammessi,

E ORA CON I PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI del Decreto Dipartimentale R.0001357 del 12.08.2021 di rettifica ulteriore della graduatoria approvata con Decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019 e ss.mm. ad oggetto il concorso di cui al D.D.G. 1259 del 23.11.2017 - Corso Concorso nazionale finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici.

CENNI IN FATTO

Con il ricorso introduttivo il prof. De Francesco esponeva di aver partecipato il dì 18.10.2018 in Bari alla prova scritta del concorso di cui al D.D.G. 1259 del

23.11.2017 - Corso Concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici.

All'esito della detta prova, però, è risultato non ammesso alla prova orale, non comparando nel relativo elenco degli ammessi di cui al D.D.G. n. 395 del 27.03.2019.

In data 08.05.2019 erano, peraltro, rese disponibili le prove, di pertinenza della Sottocommissione n. 14, dall'esame delle quali il ricorrente poteva con grande sorpresa verificare che il punteggio attribuitogli era 65/00 (51/80 per i quesiti a risposta aperta e 14/20 per quelli a risposta chiusa), senza motivazione alcuna e nonostante gli stessi ad un attento esame sembravano meritare più della sufficienza.

Le prove in oggetto erano state caratterizzate da altre ulteriori, evidenti e significative anomalie quali:

la citata prova scritta non era stata in realtà unica su tutto il territorio nazionale e non è stata svolta in un'unica data, in quanto a) con ordinanza di Codesto On.le TAR del Lazio del 12 ottobre 2018 era stata disposta la ripetizione della prova preselettiva per novantuno docenti campani, a causa dell'interruzione del funzionamento delle procedure informatiche e della contestuale sospensione della graduatoria degli ammessi alla prova scritta; b) in data 17 ottobre 2018, inoltre, l'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna aveva determinato il differimento della prova scritta per i candidati sardi, a seguito di una ordinanza di chiusura delle scuole disposta dal Sindaco di Cagliari, sede unica della prova, a causa di

condizioni metereologiche avverse e la relativa prova scritta per la Regione Sardegna si era tenuta il 13 dicembre 2018 in Roma;

in difformità da quanto previsto dal Bando (art. 8, comma V[^], D.D.G. 1259 del 23.11.2017) e dal presupposto regolamento (DM 138/2017, art. 10), due dei cinque quesiti a risposta aperta sottoposti ai candidati erano consistiti nella risoluzione di casi concreti ed operativi e non già attinenti, invece, alle materie specificamente indicati nei sopra citati atti e, per quel che riguarda specificamente la posizione della ricorrente, tale violazione ha riguardato i Quesiti nn. 2 e 3;

è stato, inoltre, pressochè unanimemente lamentato l'utilizzo per le prove di un software pesante e mal funzionante, che ha creato problemi in diverse sedi di esame; a mò di esempio la funzione di salvataggio non era automatica, come avviene in un normale e banale programma di scrittura, ma al contrario bisognava pigiare il tasto CONFERMA E PROCEDI in modo da accedere ad una nuova schermata contenente la domanda successiva e non la possibilità di salvare il lavoro in corso d'opera, con diffusi problemi nel salvataggio dei rispettivi elaborati, nonché le funzioni *“taglia, copia e incolla”* disabilitate.

Nella sottocommissione che aveva corretto gli elaborati del ricorrente, inoltre, era presente la dott.ssa RAGO Sabina che risulta essere un Dirigente amministrativo della Corte dei Conti e, quindi, non sembra avere le specifiche competenze richieste invece dal bando di concorso -D.M. 138 del 3.8.17-all'art. 15, commi 3, 4, 7, né tali competenze emergono dal relativo Curriculum Vitae pubblicato nella specifica sezione dell'Amministrazione di appartenenza.

Vi sarebbero, inoltre, alcuni dei Commissari delle diverse sottocommissioni, che hanno altresì partecipato alla commissione plenaria nella seduta in cui sono stati fissati i criteri di valutazione, che, però, risulterebbero incompatibili perché anche “formatori” nel corso di preparazione al concorso in oggetto e vi sarebbe altresì un commissario, Marcucci Angelo Francesco, che ricopriva anche una carica politica, essendo il Sindaco p.t. del Comune di Alvignano (CE).

Per tali ragioni il prof. De Francesco proponeva nove motivi di censura.

Codesto On.le Tar, con ordinanza Collegiale 8922/2019 disponeva l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami - adempimento regolarmente effettuato e depositato in data 02-10/08/2019.

Interveniva successivamente il Decreto Dipartimentale n° 1205 del 01.08.2019 e relativo elenco degli ammessi, di poi rettificato giusta Decreto 1229/2019 del 07.08.2019, con il quale è stata approvata la Graduatoria finale del concorso di cui al D.D.G. 1259 del 23.11.2017 - Corso Concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici, nel quale ovviamente non compariva il ricorrente, Decreto impugnato con i primi motivi aggiunti.

Con i secondi motivi aggiunti erano impugnati i decreti Dipartimentali n. AOODPIT 977/2020 del 4 agosto 2020, n. AOODPIT 978/2020 del 4 agosto 2020, n° AOODPIT 986/2020 del 06.08.2020 e AOODPIT 998/2020 del 14.08.2020 di rettifica del Decreto n° 1205 del 01.08.2019 e relativo elenco degli ammessi,

E', peraltro, accaduto che con l'oggi impugnato **Decreto Dipartimentale R.0001357 del 12.08.2021** vi è stata una rettifica ulteriore della graduatoria approvata con Decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019 e ss.mm. ad oggetto il concorso di cui al D.D.G. 1259 del 23.11.2017 - Corso Concorso nazionale finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici, vista la sopravvenuta esigenza di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di seguito meglio evidenziati:

- sentenza n. 7068/2020 emessa dal Consiglio di Stato nella controversia tra Eliana Giuseppina Tardino vs Ministero dell'Istruzione;
- sentenza n. 2226/2021 emessa dal Consiglio di Stato nella controversia instaurata da Coccarielli Catia vs il Ministero dell'Istruzione;
- sentenza n. 3080/2021 emessa dal Tribunale Amministrativo di Roma nella controversia instaurata da Davide Marrazzo vs il Ministero dell'Istruzione;
- sentenza n. 13740/2020 emessa dal Tribunale Amministrativo di Roma nella controversia instaurata da Marisa Brancato vs il Ministero dell'Istruzione ;
- sentenza n. 5612/2021 emessa dal Consiglio di Stato nella controversia tra Antonio Giusa vs Ministero dell'Istruzione.

Per mero scrupolo difensivo anche tale ultimo Decreto di rettifica della Graduatoria finale si impugna in via autonoma e derivata per i seguenti:

MOTIVI DI DIRITTO

**ILLEGITTIMITA' PROPRIA E DERIVATA PER
ILLEGITTIMITA' DEI PROVVEDIMENTI DI NON**

AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE IMPUGNATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO:

Il **Decreto Dipartimentale R.0001357 del 12.08.2021** , così come i precedenti decreti Dipartimentali n. AOODPIT 977/2020 del 4 agosto 2020, n. AOODPIT 978/2020 del 4 agosto 2020, n° AOODPIT 986/2020 del 06.08.2020 e AOODPIT 998/2020 del 14.08.2020, di rettifica del Decreto Dipartimentale n° 1205 del 01.08.2019 e relativo elenco degli ammessi, di già rettificato giusta Decreto 1229/2019 del 07.08.2019, con il quale è stata approvata la Graduatoria finale del concorso di cui al D.D.G. 1259 del 23.11.2017 - Corso Concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti scolastici, lì dove il ricorrente non risulta incluso, è illegittimo in via derivata e, ove occorra, propria, dagli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con il primo e secondo ricorso per motivi aggiunti per le censure già ivi evidenziate, alle quali integralmente si rimanda e che comunque qui espressamente si ripropongono, in forma sintetica ex art. 3 c.p.a.:

1.VIOLAZIONE DELLA L. 241/1990 E DELL'ART. 97 COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI IN RELAZIONE AL DPR 487/1994.

E' in primis illegittimo il giudizio espresso dalla Commissione relativamente alle prove del ricorrente, con specifico riferimento ai quesiti a risposta aperta.

Ed infatti la giurisprudenza più evoluta (Tar Catania, sez. IV, n° 2682/2016, Tar Lazio, sez. III bis, n° 9714/2018), ha ritenuto giustamente che l'attribuzione di un voto numerico, idoneo a sintetizzare il giudizio della Commissione su ogni singolo elaborato scritto, deve essere sempre accompagnato da una espressione lessicale che, quanto meno, anche sinteticamente, consenta di cogliere quali siano gli aspetti critici e/o deficitari individuati in sede di correzione dell'elaborato, in relazione ai parametri di valutazione stabiliti ex lege dalla Commissione centrale e recepiti dalla stessa Sottocommissione.

Solo in tal modo, infatti, è possibile ripercorrere il percorso valutativo della Sottocommissione e, quindi, controllare la logicità e la congruità del giudizio dalla stessa formulato (Cons. St., sez. V, 17/01/2011 n. 222); diversamente, il punteggio numerico risulta opaco ed incomprensibile (Cons. St., sez. VI, 12/12/2011 n. 6491).

La circostanza che la Sottocommissione d'esame ha fatto propri - in aderenza a quanto prescritto dalla Commissione centrale - tutti i dettagliati criteri generali da quest'ultima individuati al fine di valutare le prove scritte d'esame non esimeva la stessa dall'esprimere tale giudizio ma anzi ben avrebbe potuto e dovuto utilizzarli come parametri di riferimento ai quali ricondurre analiticamente e specificamente il proprio giudizio negativo.

Al contrario le motivazioni riportate nei relativi verbali, del tutto generiche e carenti in quanto non specificano come si è determinata la valutazione relativa, appaiono enigmatiche rispetto alle prove del ricorrente, che invece appaiono già

ad una prima lettura meritevoli di miglior sorte, così come del resto attestato dagli autorevoli pareri pro veritate allegati in atti e che rappresentano altresì un significativo indizio della illogicità e contraddittorietà del giudizio attribuito al ricorrente.

Si evidenzia, in particolare, come sia nel parere pro veritate della dott.ssa Anna Armone (*Funzionario Esperto giuridico amministrativo dei ruoli della Presidenza del consiglio dei Ministri*) che in quello della prof.ssa Marina D'Addazio (*già Dirigente Scolastico e Responsabile Ufficio Studi Provveditorato agli Studi di Perugia*), sono stati specificamente ed analiticamente evidenziati per ciascun compito quei criteri e quegli indicatori per i quali la competente sottocommissione ha attribuito un voto *ictu oculi* in contrasto con la risposta al quesito stesso e che, invece, se correttamente valutati, avrebbero permesso al ricorrente di superare la prova.

Ne consegue l'ulteriore illegittimità, sotto tale profilo, degli atti impugnati con il ricorso originario e che viziano anche gli atti oggi impugnati con i presenti motivi aggiunti.

2.VIOLAZIONE ART. 8 COMMA II^ BANDO DI CONCORSO DI CUI AL D.D.G. 1259 DEL 2017 E DEL D.M. 138 DEL 03.08.2017 – VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI IN RELAZIONE AL D. LGS 165/2001 E AL DPR 487/1994; VIOLAZIONE

DELLA L. 241/1990, DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO –ECESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

L'art. 8, comma IV[^], D.D.G. n. 1259 del 2017, prevede che *"la prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera"*.

Il successivo comma V[^] della medesima disposizione prevede che *"i cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale"*.

L'art. 10, comma II[^], prevede che i cinque quesiti a risposta aperta abbiano ad oggetto: *"a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto; b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali; c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio; d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica; e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico; j) valutazione ed autovalutazione del*

personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici; g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni; h) contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali; i) sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea".

In nessun caso veniva fatto riferimento alla risoluzione di *"un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico"* – invero previsto dall'art. 9, comma 1, d.D.G. n. 1259 del 2017 con esclusivo riferimento alla prova orale – ed invece due dei cinque quesiti a risposta aperta concretamente sottoposti ai candidati sono consistiti nella risoluzione di casi concreti.

Nel caso specifico del ricorrente è accaduto effettivamente che il Quesito n. 3 aveva ad oggetto il seguente caso pratico:

“in un istituto superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell’ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l’incidenza di tale fenomeno?”.

Stesso dicasi per il Quesito n. 2, così formulato:

“procedure di individuazione di personale esperto, sia interno che esterno all’istituzione scolastica, per l’attuazione di progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa”.

E’ evidente, quindi, la violazione del bando di concorso e l’eccesso di potere per la contraddittorietà dell’azione amministrativa in quanto, ignorando la previsione del bando, sono stati posti quesiti non previsti dal bando medesimo, per di più privi di parametri valutativi certi e con un peso percentuale rilevante.

La conoscenza, inoltre, da parte dei candidati che hanno svolto le prove successivamente, della diversità dei quesiti rispetto a quelli previsti dal decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico e dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha recato un indubbio vantaggio derivante proprio dalle differenze informative; il mutamento dei quesiti, assolutamente inatteso per i concorrenti che hanno sostenuto la prova scritta nel giorno originariamente individuato e, al contrario, conosciuta con largo anticipo per coloro che hanno sostenuto la prova in un momento successivo, ha, infatti, inevitabilmente determinato una ulteriore disparità di trattamento sotto tale ultimo profilo, che si riverbera in via derivata sugli atti oggi impugnati.

3. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI IN RELAZIONE AL D. LGS 165/2001 E AL DPR 487/1994; VIOLAZIONE DELLA L. 241/1990 E DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA

COSTITUZIONE IN RELAZIONE AI PRINCIPI DI TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE.

E' stato pressochè unanimemente lamentato l'utilizzo, per le prove in oggetto, di un software pesante e mal funzionante, che ha creato problemi in diverse sedi di esame; a mò di esempio la funzione di salvataggio non era automatica, come avviene in un normale e banale programma di scrittura, ma al contrario bisognava pigiare il tasto CONFERMA E PROCEDI in modo da accedere ad una nuova schermata contenente la domanda successiva e non la possibilità di salvare il lavoro in corso d'opera, con diffusi problemi nel salvataggio dei rispettivi elaborati, nonché le funzioni "*taglia, copia e incolla*" disabilitate.

Da tali circostanze emerge evidente la violazione e la falsa applicazione dei principi generali in materia di reclutamento del personale della Pubblica Amministrazione ed in primis del principio di imparzialità nello svolgimento delle relative procedure selettive di cui all'art. 35 del d.lgs. 165/2001 ma, ancor più in generale, la violazione dell'obbligo, invece pacificamente richiesto dalla giurisprudenza in materia di c.d. pubblico impiego privatizzato, di osservare nell'espletamento della procedura concorsuale i criteri di correttezza e buona fede, rispettando in particolare il principio di obiettività e trasparenza e la "*par condicio*" fra tutti gli aspiranti.

E' del tutto evidente, infatti, che tali anomalie hanno costretto il ricorrente a svolgere la prova in condizioni anomale e svantaggiose, anche tenendo conto del

consistente dispendio di energie psico-fisiche profuso e della conseguente incidenza negativa sul livello di concentrazione e lucidità al momento dello svolgimento della prova.

La giurisprudenza, inoltre, è ormai costante nell'affermare che le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi (per tutte Tar Puglia Bari sentenza 28 luglio 2015, n. 1094), mentre nel caso di specie è in realtà accaduto il contrario, lì dove malfunzionamento dei sistemi informatici e/o comunque la loro vetustà ha danneggiato l'utente.

Il comportamento dell'Amministrazione è, pertanto, anche sotto tale profilo illegittimo, con conseguente illegittimità degli atti impugnati con il ricorso introduttivo ed i presenti motivi aggiunti.

4. VIOLAZIONE LEX SPECIALIS DI CUI AL BANDO DI CONCORSO - D.D.G. 1259 DEL 23.11.2017 – VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI IN RELAZIONE AL D. LGS 165/2001 E AL D.P.R. 487/1994; VIOLAZIONE DELLA L. 241/1990, DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Il bando per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al D.D.G. 1259/2017 all'art. 8, comma 2, recita: *“La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale*

e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR”.

L’art. 12 continua: “[.....]

Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.”

Nel caso di specie è accaduto che:

- in data 12 ottobre 2018, Codesto On.le Tar del Lazio disponeva, con apposita ordinanza, la ripetizione della prova preselettiva per 91 docenti campani a causa dell’ *“interruzione del funzionamento delle procedure informatiche”* e, contestualmente, ordinava la sospensione della graduatoria degli ammessi alla prova scritta;
- in data 17 ottobre 2018 l’U.S.R. della Sardegna determinava il differimento della prova scritta per i sardi, a seguito di un’ordinanza di chiusura delle scuole disposta dal Sindaco di Cagliari, sede unica della prova, a causa di condizioni metereologiche avverse e la relativa prova scritta per la regione Sardegna si teneva il 13 dicembre 2018.

La prova scritta, pertanto, in chiara violazione del Bando non è stata in realtà unica su tutto il territorio nazionale e non si è svolta in un'unica data.

L’indiscutibile venir meno della unicità della data e, conseguentemente, della unicità della prova, in palese violazione di quanto disposto dal citato art. 8, comma

2, D.D.G. n. 1259 del 2017, ha impedito il corretto svolgimento della prova in quanto, così come confermato dalla pacifica giurisprudenza amministrativa in materia, l'esigenza di garantire la simultaneità delle prove concorsuali per tutti i candidati risponde ai principi di trasparenza e par condicio riconducibili al canone costituzionale di buon andamento scolpito nell'art. 97 della Costituzione e si conforma al principio costituzionale di imparzialità, atteso che dalla non simultaneità delle prove discenderebbe la diversificazione delle prove dei candidati interessati, la riconoscibilità delle prove nonché il ritardo nell'esame e nella valutazione della totalità degli elaborati (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 3 dicembre 2002, n. 2155).

Trattandosi di procedimento competitivo/selettivo, quindi, valgono tutti i criteri e principi vigenti in tema di procedimento concorsuale, tra cui quello di par condicio competitorum, di simultaneità delle prove e di contestualità temporale dell'intera procedura, però non rispettati nel caso di specie.

Il citato comma XII[^] dell'art. 8 D.D.G. n. 1259 del 2017, del resto, recita espressamente: *"qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti"*; bastava, pertanto la corretta applicazione di tale norma con il conseguente slittamento della data della prova su base nazionale, per garantire il mantenimento del rispetto dei requisiti della unicità della prova e della unicità della data, ma ciò

non è sorprendentemente avvenuto con conseguente illegittimità degli atti impugnati.

La violazione della par condicio, quale conseguenza della non simultaneità delle prove, si è, inoltre, verificata sotto altro profilo.

L'art. 8, comma IX[^], D.D.G. n. 1259 del 2017, prevede che: "*i quadri di riferimento di cui all'art. 13, collima 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta*".

I candidati che hanno sostenuto la prova scritta del corso-concorso in data successiva rispetto a quella originariamente stabilita, però, hanno ovviamente potuto conoscere molto tempo prima della propria prova detti "*quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove*", previsti dall'art. 13, comma 1, D.M. n. 138 del 2017, ivi compresi i brani di cui ai quesiti in lingua che, occorre ricordare, comportavano secondo il Bando l'attribuzione di ben 20 punti su 100.

Ciò ha determinato una evidente disparità di trattamento tra i soggetti che hanno sostenuto la prova scritta il 18 ottobre 2018 e conosciuto i quadri di riferimento il 17 ottobre 2018 e coloro i quali hanno sostenuto la medesima prova il 13 dicembre 2018 e conosciuto i quadri diversi giorni prima, con chiara violazione delle richiamate norme.

Dalla narrativa che precede emerge, pertanto, evidente la ulteriore violazione e la falsa applicazione dei principi generali in materia di reclutamento del personale della Pubblica Amministrazione ed in primis del principio di imparzialità nello svolgimento delle relative procedure selettive di cui all'art. 35 del d.lgs. 165/2001 e, più in generale, la violazione dell'obbligo, invece pacificamente richiesto dalla giurisprudenza in materia di c.d. pubblico impiego privatizzato, di osservare nell'espletamento della procedura concorsuale i criteri di correttezza e buona fede, rispettando in particolare il principio di obiettività e trasparenza e la "*par condicio*" fra tutti gli aspiranti.

Trattasi, come è noto, di norme e principi derivanti direttamente dagli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione in tema di accesso al pubblico impiego e di trasparenza ed imparzialità della pubblica amministrazione ed i medesimi principi sono sanciti dalla L. 241/1990, articolo 1, comma I^o, in materia di procedimento amministrativo.

Tali norme e detti principi sono stati, però, palesemente disattesi nel caso di specie, con conseguente illegittimità degli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i presenti motivi aggiunti.

5. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA EX ART. 97 COST. E DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI IN RELAZIONE AL DPR 487/1994.

Altrettanto illegittimo appare, soprattutto nella sua concreta applicazione, il criterio c.d. “Random” di correzione delle prove, atteso che ai concorrenti è stato solo comunicato che le prove da correggere sarebbero state inviate alle sottocommissioni mediante tale criterio, ma non pubblicando alcun documento che disciplinasse le modalità di svolgimento della procedura, né alcun formula, link o qualsiasi altro criterio a supporto del medesimo.

Di certo appaiono difficilmente comprensibili le nette differenze tra le percentuali degli ammessi nelle diverse regioni italiane, il che conferma la dubbia logica e legittimità dei criteri di attribuzione delle prove alle competenti commissioni per la correzione relativa e, comunque, la violazione del principio di trasparenza.

Il comportamento dell’Amministrazione è stato, pertanto, palesemente illegittimo, con conseguente illegittimità sotto tale profilo degli atti impugnati con il ricorso introduttivo ed i presenti motivi aggiunti.

6. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’ANONIMATO E DELLA SEGRETEZZA DELLE PROVE CONCORSUALI – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA ISTRUTTORIA E CONTRADDITTORIETA’ CON LA CIRCOLARE MINISTERIALE 41127/2018.

Nella impugnata procedura risulta violato il principio dell’anonimato e delle segretezza delle prove concorsuali attesa l’anomalia dell’abbinamento attraverso il codice fiscale tra il codice sorgente non conosciuto e il codice del candidato e,

inoltre, il codice attribuito all'elaborato in sede di prova è diventato il codice di invio del Cineca con conseguente disallineamento dei codici, il tutto in difformità rispetto alle indicazioni per lo svolgimento della prova scritta di cui alla nota prot. 41127 del 18.09.2018.

E', infatti, noto che la mera "astratta configurabilità" della violazione del principio di anonimato può ritenersi invalidante, con riferimento non solo alla teorica possibilità di attribuire singole schede ai relativi compilatori, ma anche alla concorrente, oggettiva possibilità di manipolazione delle schede stesse, nel corso della procedura prevista, non potendo il principio di anonimato – benché rispondente ad un'astratta "illegittimità da pericolo" – restare avulso dalle finalità (tutela dell'imparzialità del giudizio e della par condicio dei concorrenti), cui lo stesso è preordinato e, dunque, dalla concreta fattibilità di interventi manipolativi dei risultati" (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28, TAR Lazio – Roma, 30 maggio 2018, n. 6057).

Tale profilo di illegittimità vizia l'intera procedura, ivi compresi gli atti oggi gravati

7. VIOLAZIONE D.D.G. 1259 DEL 2017 E DEL D.M. 138 DEL 03.08.2017 IN RELAZIONE AL DPR 487/1994 E ALL'ART. 97 COSTITUZIONE.

L'art. 9, comma II[^], DPR 9 maggio 1994 n. 487 prevede, in tema di composizione delle commissioni esaminatrici che le stesse "*sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso*"; per pacifica giurisprudenza l'affermazione della "competenza tecnica" dei componenti delle commissioni di concorso è

funzionale alla migliore attuazione dei principi di imparzialità dell'attività amministrativa, di cui all'art. 97 Cost., e di eguaglianza nell'accesso agli uffici pubblici, di cui all'art. 51 Cost. il che significa che ogni componente della Commissione deve possedere una propria accertata competenza nelle materie oggetto del concorso.

E', però accaduto che nella sottocommissione che ha corretto gli elaborati del ricorrente, peraltro con voto unanime, è presente la dott.ssa RAGO Sabina, la quale risulta essere un Dirigente della Corte dei Conti e, quindi, non sembra avere le specifiche competenze richieste invece dal bando di concorso -D.M. 138 del 3.8.17-all' art. 15, commi 3, 4, 7, né tali competenze emergono dal relativo Curriculum Vitae pubblicato nella specifica sezione dell'Amministrazione di appartenenza che pure si allega.

Ne consegue l'illegittimità, anche sotto tale profilo, degli atti impugnati con il ricorso introduttivo ed i presenti motivi aggiunti.

**8. VIOLAZIONE LEX SPECIALIS DI CUI AL BANDO DI CONCORSO -
D.D.G. 1259 DEL 23.11.2017 – VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO
TRA I CONCORRENTI E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI
SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI IN RELAZIONE AL
D. LGS 165/2001 E AL D.P.R. 487/1994; VIOLAZIONE DELLA L. 241/1990,
DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DEL PRINCIPIO DEL
GIUSTO PROCEDIMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Il bando in oggetto è stato violato in relazione alle modalità di espletamento della prova scritta.

L'art. 8, comma 13, D.D.G. n. 1259 del 2017, prevede, infatti, che: *“Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana. Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dal corso-concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti”*.

Si deve rilevare, così come già evidenziato in punto di fatto, che i controlli hanno avuto differenti gradi di effettività nelle diverse Regioni e nelle diverse sedi interessate - in alcune regioni, come il Piemonte e il Veneto, gli Uffici Scolastici Regionali hanno dato indicazioni precise ed uniformi in merito alla consultazione dei testi di legge, mentre in altre regioni sono state riscontrate condotte improntate alla libera iniziativa degli addetti alla vigilanza -, mentre in altre regioni sono state riscontrate condotte improntate alla libera iniziativa dei responsabili d'aula così che solo in alcuni plessi è stato vietato l'utilizzo di quei codici contenenti in

appendice il Nuovo contratto di Lavoro 2016 mentre in altre sarebbe stato permesso, addirittura, l'utilizzo degli strumenti elettronici.

Si è in presenza, quindi, di una evidente violazione del chiaro dettato della lex specialis, con conseguente fondatezza del ricorso introduttivo e dei presenti motivi aggiunti.

9.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI E DI IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA DELLA P.A IN RELAZIONE AL D.M. 138/2017, ALL'ART. 51 C.P.C. IN RELAZIONE AL DPR 487/1994 E AL DPR 62/2013 – VIOLAZIONE ART. 6 BIS L. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

L'art. 16, comma 2, lett. c), D.M. n. 138 del 2017, prevede che i Commissari "*non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici*", il tutto in ossequio al principio generale secondo cui i commissari devono astenersi ogni qual volta sia ipotizzabile anche solo un potenziale conflitto di interessi con uno dei candidati, nella prospettiva indicata dalla normativa generale in materia di procedure concorsuali dal d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, dagli artt. 51 e 52 c.p.c. ivi richiamati e dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Ebbene tra i componenti delle commissioni esaminatrici figurano soggetti che, invece, avrebbero dovuto astenersi e che, invece, hanno altresì partecipato alla commissione plenaria nella seduta in cui sono stati fissati i criteri di valutazione.

Alcuni Commissari (Marcucci Angelo Francesco per la sottocommissione n. 12, Davoli Elisabetta per la sottocommissione n. 11 e Busceti Francesca per la sottocommissione n. 18), che risulterebbero essere anche “formatori” nel corso di preparazione al concorso in oggetto.

Il Marcucci Angelo Francesco, inoltre, ricompre anche una carica politica, essendo il Sindaco p.t. del Comune di Alvignano (CE).

La valutazione della ricorrenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c. e, in particolare, di quella prevista dalla formula di chiusura concernente le "*gravi ragioni di convenienza*", spetta all'amministrazione, che avrebbe dovuto effettuare uno stringente controllo sulle autodichiarazioni rilasciate dai commissari, le quali devono riportare l'indicazione della tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere con i candidati.

Il dovere di astensione, peraltro, è stato ulteriormente consacrato dall'art. 6 *bis* della legge n. 241/90, aggiunto dal comma 41 dell'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190 (cosiddetta legge anticorruzione), che così recita: “*Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*”.

Il legislatore ha per tal via coniato un canone di generale applicazione che postula ineludibili esigenze di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento e non può invero non evidenziarsi che l'alveo applicativo dei menzionati principi vada ricondotto alle determinazioni che ben possono, anche solo in astratto, essere condizionati dal fatto che chi concorre all'adozione dell'atto versa nella vicenda un interesse personale.

Tali principi sono stati chiaramente violati nel caso di specie con conseguente ulteriore illegittimità degli atti impugnati.

SUL CONTRIBUTO UNIFICATO:

Ai fini del c.u. atti giudiziari **si chiede l'accertamento dell'esonero** dal relativo obbligo di versamento, in forza del principio di diritto di cui alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea-sezione V del 6.10.2015.

In punto di giurisdizione il Tar Puglia Bari con pronunzia 1445/2021 ha in primo luogo ritenuto che sulla istanza di esonero vi sia giurisdizione del giudice amministrativo adito, con le seguenti motivazioni:

“8.1. - Va, infatti, evidenziato che la Corte di giustizia con la citata sentenza ha rimesso al “giudice nazionale” la valutazione in ordine alla sussistenza o meno del carattere di ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia al fine di eventualmente esonerare il ricorrente dall’obbligo del pagamento dei tributi giudiziari cumulativi.

Questo Giudice aderisce all'orientamento espresso sul punto dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia con sentenza -OMISSIS-del 31 gennaio 2017:

«... 9 Le deduzioni del Consorzio meritano accoglimento, infine, per quanto di ragione, anche con riferimento al tema della soggezione dei suoi motivi aggiunti di primo grado al contributo unificato.

9a Il T.A.R. ha affermato che “la competenza a determinare la debenza e la quantificazione del tributo unificato spetta alla Segreteria Generale del Tribunale il quale deve valutare, anche alla luce del dictum della Corte di Giustizia sez. V sentenza 6 ottobre 2015, la sussistenza del presupposto impositivo consistente nell'ampliamento della domanda proposta con il ricorso per motivi aggiunti rispetto alla domanda proposta con il ricorso introduttivo regolarmente assoggettato a contributo unificato e quindi valutare l'assoggettabilità del ricorso per motivi aggiunti a ulteriore contributo”.

Il Tribunale su queste premesse ha ritenuto che sfuggirebbe alla giurisdizione del Giudice amministrativo una pronuncia avente a oggetto, come richiesto a suo tempo in via principale dal Consorzio (senza però evocare in giudizio l'Amministrazione titolare della potestà impositiva), la sua dispensa dal pagamento del contributo unificato per i detti motivi aggiunti. E tanto sulla base di ragioni che in questo grado di giudizio sono rimaste prive di una puntuale confutazione.

9b Il Consorzio con il proprio appello ha soprattutto richiamato, “pur ammettendo che la controversia sulla pretesa tributaria appartiene ad altro Giudice”, la propria richiesta, articolata in via subordinata, che il Giudice adito accertasse almeno in via incidentale, nell'ambito del proprio governo delle spese complessive di giudizio, che il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti avevano

identità di oggetto, o, comunque, che i secondi non ampliavano in modo considerevole l'oggetto della controversia già instaurata.

Osserva il Collegio che questa seconda richiesta, sorretta da un preciso interesse di parte dopo la decisione della Corte di Giustizia sez. V, 6 ottobre 2015, è tesa a promuovere un accertamento che nei suddetti termini non sfugge all'ambito della giurisdizione amministrativa.

Sarebbe difatti singolare che l'accertamento richiesto fosse inibito proprio al Giudice che è chiamato dalla legge a esaminare il contenuto intrinseco degli stessi atti di parte (ricorso originario e successivi motivi aggiunti), e che per tale ragione nell'ambito del proprio percorso logico deve, quindi, necessariamente verificare in primis se s'imponga un'autonoma disamina dei motivi aggiunti, o invece questi non la richiedano poiché realizzano, come nel caso concreto, una dilatazione soltanto formale del thema decidendum.

D'altra parte, neppure consta che nel caso concreto una controversia in tema di contributo unificato sia già formalmente insorta.

Nulla osta dunque all'accoglimento della richiesta subordinata del Consorzio, potendo il Consiglio dare atto, nell'interesse di tutte le parti in causa, che i motivi aggiunti nella specie articolati non ampliavano nella sostanza l'oggetto della controversia. ...».

In termini analoghi si è espresso questo T.A.R. con le sentenze -OMISSIS-/2017,- OMISSIS-/2017 e-OMISSIS-/2019.

*8.2. - Premessa pertanto la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo adito in ordine all'accertamento del diritto all'esonero, va rilevato che nel caso di specie **non si è realizzato, con la proposizione del ricorso per motivi aggiunti, un ampliamento considerevole per petitum e causa petendi dell'oggetto della controversia** (cfr. Corte di giustizia dell'UE, Sez. V,*

6.10.2015,-OMISSIS-: “L’articolo 1 della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2007/66, nonché i principi di equivalenza e di effettività non ostano né alla riscossione di tributi giudiziari multipli nei confronti di un amministrato che introduca diversi ricorsi giurisdizionali relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici né a che tale amministrato sia obbligato a versare tributi giudiziari aggiuntivi per poter dedurre motivi aggiunti relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici, nel contesto di un procedimento giurisdizionale in corso. Tuttavia, nell’ipotesi di contestazione di una parte interessata, spetta al giudice nazionale esaminare gli oggetti dei ricorsi presentati da un amministrato o dei motivi dedotti dal medesimo nel contesto di uno stesso procedimento. Il giudice nazionale, se accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già pendente, è tenuto a dispensare l’amministrato dall’obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi.”), venendo in rilievo sempre le stesse contestazione rivolte dalla -OMISSIS- s.r.l. nei confronti della -OMISSIS-s.r.l.

Di conseguenza, si deve ritenere che parte ricorrente abbia diritto all’esonero dall’obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi (secondo il principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la citata sentenza-OMISSIS-/2015) con riferimento al ricorso per motivi aggiunti”.

E’ del tutto evidente come anche nel caso di specie il ricorrente abbia diritto all’esonero dal pagamento del contributo unificato atteso che è stato impugnato un Decreto **di mera rettifica** della graduatoria e, pertanto, **non** si è realizzato, con la proposizione del ricorso per motivi aggiunti, un ampliamento considerevole per *petitum* e *causa petendi* dell’oggetto della controversia.

Pertanto

SI CHIEDE

l'accoglimento integrale dell'impugnativa con l'annullamento degli atti impugnati con il ricorso introduttivo, con i precedenti due motivi aggiunti nonché con i presenti motivi aggiunti, con ogni statuizione consequenziale sulle spese di giudizio ed onorari di difesa.

Si chiede altresì, ove si reputi necessario, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 41 c.p.a..

Ai fini del Contributo Unificato, così come esposto nell'apposito paragrafo di cui in narrativa, se ne chiede l'esonero unificato atteso che è stato impugnato un Decreto di mera rettifica della graduatoria e, pertanto, non si è realizzato, con la proposizione del ricorso per motivi aggiunti, un ampliamento considerevole per *petitum e causa petendi* dell'oggetto della controversia (Commissione Tributaria – Sez. Provinciale di Firenze, sent. n. 1126 del 13 novembre 2017, Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 06/10/2015, nella causa C-61/14).

Bari-Roma, data della notifica

Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone

Avv. Salvatore Basso